



## Giunta Regionale della Campania

DG.14

PROT 0237880 03.05.2021

Ai Direttori Generali

Ai Responsabili degli Uffici Speciali

Ai Responsabili delle Strutture di Missione

Ai Responsabili delle Strutture:  
Staff *Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi  
Europei e Responsabile P.R.A.* (50.03.93)

Ufficio del Datore di Lavoro (50.14.81)

Struttura tecnica di supporto O.I.V. (50.14.83)  
Supporto al Responsabile della Prevenzione  
della Corruzione e della Trasparenza (50.14.94)

Ai Responsabili delle Segreterie degli Assessori

e, per conoscenza      Agli Assessori della Giunta Regionale

Al Capo di Gabinetto

LORO SEDI

Oggetto: Emergenza Covid 19. DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza in materia, con la presente si comunica che sulla Gazzetta ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021 è stato pubblicato il D.L. in oggetto, c.d. *decreto proroghe*, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 16 del 29 aprile 2021.

In particolare, all'art.1 rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile*" si legge che il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, è sostituito dal seguente testo: «*A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con*

*l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.».*

Ne consegue che, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile nei contratti collettivi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è consentita la possibilità di continuare a ricorrere alle modalità semplificate relative al lavoro agile ma con l'abolizione della soglia minima del 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

La *ratio* delle modifiche risulta, quindi, quella di conciliare la flessibilità organizzativa di ogni pubblica amministrazione, per quanto concerne l'utilizzo del lavoro agile, con il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e *customer satisfaction*, ovvero con il riavvio delle attività produttive e commerciali, liberandola dalla rigidità derivante dalla soglia del 50% prima prevista, in un percorso di graduale ritorno alla normalità.

Il D.L. modifica, inoltre, anche il successivo comma 2 del citato art. 263, che stabilisce che *“Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.”*, inserendo dopo le parole *«tutela della salute»* le seguenti: *«e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19»*.

Ulteriori modifiche sono apportate, infine, all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, nei seguenti termini:

al primo periodo, dopo la parola *«telelavoro»* sono aggiunte le seguenti: *«e del lavoro agile»*;

al terzo periodo, le parole *«60 per cento»* sono sostituite dalle seguenti: *«15 per cento»*;

al quarto periodo le parole *«30 per cento»* sono sostituite dalle seguenti: *«15 per cento»*.

Pertanto, il testo della norma è riformulato nel senso che le percentuali minime di dipendenti che possono avvalersi del lavoro agile sia nel caso di adozione del POLA che nel caso di mancata adozione sono ridotte rispetto alla precedente previsione normativa.

Per quanto sopra, in attuazione della normativa richiamata, si invitano i Responsabili degli Uffici regionali in indirizzo, nell'ambito della propria autonomia gestionale, ad applicare, tra l'altro, il lavoro agile a condizione che sia assicurata *la regolarità, la continuità e l'efficienza dei servizi rivolti a cittadini e imprese* e che gli stessi siano resi *nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente*. A tal fine vorranno vigilare sul corretto andamento delle attività anche assicurando la propria presenza in ufficio.

Tanto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute e *di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19* assunte dalle competenti autorità e dal Datore di Lavoro, nonché di quanto disposto dalle vigenti Ordinanze presidenziali.

Il Funzionario PO  
*dott.ssa Giuliana Grisard*  
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.L.gs. n. 39/1993)

Il Dirigente di Staff  
*dott.ssa Luisa Aliperta*

Il Direttore Generale  
*dott.ssa Maria Messina*